



## **ORDINANZA MUNICIPALE**

**per i cicli di controllo degli impianti a  
combustione degli impianti alimentati con  
olio <sup>EL</sup> o gas e potenza termica pari od  
inferiore a 1 MW**



**II MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE**

con risoluzione n. 1342.17 del 18 settembre 2017

**richiamati**

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIA) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio <sup>EL</sup> o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

**Ordina:**

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>PRINCIPIO</b>
-------------------	------------------

- 1.1 Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio <sup>EL</sup> o gas.
- 1.2 La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio <sup>EL</sup> (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
- 1.3 Per ogni controllo è prelevata una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva della tassa cantonale da riversare al Cantone per le sue prestazioni, il cui ammontare è definito nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb, nonché della tassa comunale a copertura dei costi amministrativi di fatturazione.

<b>ARTICOLO 2</b>	<b>CICLO DEI CONTROLLI ED AVVISO D'INIZIO DEI CONTROLLI</b>
-------------------	---

- 2.1 I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo.  
Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.



- 2.2 I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti nonché l'aggiornamento dei dati nel catasto ComComDat.
- 2.3 Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

<b>ARTICOLO 3</b>	<b>OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO</b>
-------------------	----------------------------------

- 3.1 Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
- 3.2 Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.  
La periodicità è disciplinata dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).
- 3.3 Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
- a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
  - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
- 3.4 I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

<b>ARTICOLO 4</b>	<b>CATEGORIE D'IMPIANTO</b>
-------------------	-----------------------------

- 4.1 Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio <sup>EL</sup> o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
  - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
  - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
  - bruciatore a olio <sup>EL</sup> aria soffiata a 1 stadio.
- 4.2 Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio <sup>EL</sup> o gas:
- bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore ad olio <sup>EL</sup> aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore sia a olio <sup>EL</sup> che gas a 1 stadio.



- 4.3 Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
- bruciatore sia olio <sup>EL</sup> che gas a 2 stadi;
  - bruciatore sia olio <sup>EL</sup> che gas modulante.
- 4.4 Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- 4.5 Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

<b>ARTICOLO 5</b>	<b>TARIFFE</b>
-------------------	----------------

Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico sono definite nell'allegato di riferimento per il relativo ciclo.

<b>ARTICOLO 6</b>	<b>CONTROLLI SUPPLEMENTARI</b>
-------------------	--------------------------------

- 6.1 Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art.5.
- 6.2 Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
- 6.3 Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
- 6.4 In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

<b>ARTICOLO 7</b>	<b>TASSE PER MANCATA PRESENZA AL CONTROLLO</b>
-------------------	--

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati Fr. 50.–
- Tassa per richiami scritti in forma raccomandata Fr. 20.–
- Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento Fr. 20.–



**ARTICOLO 8 TASSE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI**

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento Fr. 200.–
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto Fr. 150.–
- Tassa di messa fuori esercizio forzata Fr. 350.–
- Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione Fr. 150.–

**ARTICOLO 9 DEBITORE DELLE TASSE - CREDITORE**

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore del medesimo.

Il Comune invia al debitore la fattura di quanto dovuto sulla base delle indicazioni fornitegli dal controllore incaricato e in base al tariffario ufficiale, per il periodo di riferimento, allegato della presente Ordinanza.

Contro ogni fattura della presente ordinanza è data facoltà di reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC. La medesima, una volta cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

**ARTICOLO 10 CONTROLLORE INCARICATO**

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune.

Egli garantisce la necessaria neutralità nell'assolvimento del mandato affidatogli, in particolare non può svolgere attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causano un conflitto d'interesse con il mandato ottenuto.

**ARTICOLO 11 DOVERI DEL CONTROLLORE**

Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

Il controllore, su richiesta, consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.



Nelle mansioni attribuite al controllore incaricato e quindi comprese nel prezzo del relativo mandato, sono comprese tutte le operazioni connesse con l'aggiornamento dei dati del catasto degli impianti ad olio e gas (ComComDat), il cui contenuto è di esclusiva proprietà del Comune e viene messo a disposizione del controllore incaricato per le strette necessità d'esecuzione del mandato oggetto della presente Ordinanza.

<b>ARTICOLO 12</b>	<b>TERMINI E RIMEDI GIURIDICI</b>
--------------------	-----------------------------------

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente ordinanza in materia ed entra in vigore dal 1° settembre 2017 (inizio periodo ciclico di controllo).

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE**  
**IL SINDACO:** **IL SEGRETARIO:**

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

PERIODO DI PUBBLICAZIONE: DAL 25 settembre 2017 AL 25 ottobre 2017

Arbedo, 25 settembre 2017